

N. R.G. 2411/2021

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2411/2021

tra

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

[REDACTED]

ATTORE/I

e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONVENUTO/I

Oggi **24 febbraio 2022** innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:

Per i ricorrenti l'avv. MORERA UMBERTO, oggi sostituito dall'Avv. Maurizio Poli.

Per **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** il [REDACTED]

Dopo breve discussione orale, il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile

Il giudice,
dr. Corrado Cartoni,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado,
iscritta al n. 2411
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2021,
posta in decisione all'udienza del 24.2.2022
e vertente



tra

“Banca dei Monti dei Paschi di Siena S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, _____, elettivamente domiciliati in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 6, presso lo studio dell’Avv. Umberto Morera che li rappresenta e difende per procura in atti,

- ricorrenti -

e

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Carnevali, Sara Mocavini e Maria Capuana, domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 97, presso l’Ufficio VII, Direzione V, Dipartimento del Tesoro,

- resistente -

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, la “Banca dei Monti dei Paschi di Siena S.p.a.” e _____ proponevano opposizione ai sensi dell’art. 6 del d.l.vo n. 150 dell’1.9.2011 avverso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento I, Direzione V, n. 402378/A del 12.11.2020, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 32.938,00, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell’art. 41 del d.l.vo n. 231/2007 per omessa segnalazione di operazioni sospette.

I ricorrenti eccepivano l’inesistenza della violazione e la tardività della contestazione ex art. 14 della legge n. 689/81, di aver effettuato la segnalazione di operazioni sospette sui bonifici transitati sul conto di Gudova in data 15.6.2018, che non vi era alcun presupposto per il sospetto, il quale deve considerarsi relativo solo ad una operazione di riciclaggio, e l’erronea quantificazione della sanzione.

Si costituiva il Ministero, evidenziando la tardività e la infondatezza dell’opposizione.

All’udienza del 24.2.2022 si svolge la discussione, gli opposenti concludono per l’accoglimento del ricorso, ovvero per la riduzione della sanzione anche alla luce della normativa sopravvenuta, il Ministero per il suo rigetto ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.

DIRITTO

Preliminarmente si osserva che l’opposizione è stata tempestivamente proposta nei trenta giorni, in quanto depositata il 16.12.2020 rispetto all’atto opposto notificato il 19.11.2020.

Infatti, al fine di stabilire la pendenza del giudizio, mentre nei procedimenti che si introducono con citazione occorre avere riguardo alla notifica della citazione, in quelli che iniziano con ricorso deve farsi riferimento al deposito del ricorso (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/09/2010, n. 20344; Cass. civ., Sez. I, 21/05/2002, n. 7433).



Pertanto, al fine di valutare la tempestività dell'opposizione proposta ai sensi della n. 689/81, deve aversi riguardo al deposito del ricorso in cancelleria, a decorrere dal quale il giudizio pende a tutti gli effetti, a nulla rilevando il momento della successiva notifica del ricorso alla controparte.

Ciò precisato, l'opposizione merita accoglimento per un motivo che si presenta assorbente.

L'art. 14, commi 1° e 2°, della legge n. 689 del 24.11.1981 dispone che: "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa" e che "Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento."

Il terzo comma prevede che "Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione", mentre l'ultimo comma della stessa norma dispone infine che: "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".

La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che "In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione" (Cass. civ., Sez. II, 18/04/2007, n. 9311. Nello stesso senso Cass. civ., Sez. lavoro, 02/04/2014, n. 768, Cass. civ., Sez. VI - 2, 03/09/2014, n. 18574 e Cass. civ., Sez. II, 13/12/2011, n. 26734).

Nella fattispecie è la stessa "Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali" con nota del 27.9.2018 indirizzata proprio alla "Banca dei Monti dei Paschi di Siena S.p.a.", in atti, a dichiarare che "gli accertamenti ispettivi iniziati il 9 maggio 2018 sono da considerarsi conclusi il 28.8.2018, con la ricezione delle ulteriori informazioni trasmesse via e-mail da questa banca".

Ne consegue che tale data decorre il termine di decadenza per la notifica della contestazione di novanta giorni ex art. 14 legge n. 689/81, termine non rispettato.



Infatti, il verbale di accertamento è del 27.11.2018 ed è stato notificato ai ricorrenti in data 3.12.2018, dunque decorso il termine di novanta giorni dal 28.8.2018, termine comunque già decorso alla data stessa di redazione del verbale del 27.11.2018 e del passaggio per la notifica, essendo lo stesso successivo di novantuno giorni al 28.8.2018.

Ne consegue la decadenza dal potere sanzionatorio.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) accoglie l'opposizione; **b)** annulla il provvedimento opposto; **c)** condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 550,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.

Roma, 24.2.2022

Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni

